



Processo civile, pronta la riforma

Giustizia

Conciliazione incentivata e allargata a nuove materia; causa pronta per la decisione già alla prima udienza; utilizzo diffuso della trat-

tazione in video e cartolare. E poi riforma delle esecuzioni e un rito unificato per i procedimenti in materia di famiglia, minori e persone. Ancora, superamento del doppio rito sui licenziamenti, ma corsia preferenziale per le cause in mate-

ria. Il ministero della Giustizia scopre le carte sulla riforma della giustizia civile con l'obiettivo di un taglio del 40% della durata delle controversie e chiama forze politiche, avvocati e magistrati ad un'assunzione di responsabilità.

Giovanni Negri — a pag. 6



CSM PERPLESSO SUL CONCORSO

Sul concorso in magistratura il Csm, pur apprezzando il lavoro della ministra Marta Cartabia, ha espresso ieri perplessità sulla eventualità che, con

il meccanismo del sorteggio introdotto, la selezione possa svolgersi senza la prova scritta di diritto civile o di diritto penale. Dubbi anche sul sintetico elaborato tecnico

Alla prima udienza causa già pronta per la decisione

Il taglio dei tempi. Pronto il superemendamento del ministero della Giustizia con la riforma Cartabia del processo civile. Obiettivo taglio dei tempi del 40%

Giovanni Negri

L'appello a una forte assunzione di responsabilità arriva dal ministero della Giustizia ad accompagnare la presentazione del superemendamento con la riforma Cartabia della giustizia civile. Perché avvocati e magistrati sono chiamati ad essere all'altezza di una situazione di assoluta emergenza, con un Recovery strettamente legato al taglio dei tempi dei processi in una misura del 40 per cento. Riduzione dei tempi che passerà da un insieme di fattori, tra pochi giorni (il testo ora è al vaglio del ministero per i Rapporti con il Parlamento) all'esame del Senato. Le proposte del ministero incidono in larga parte sui criteri di delega delineati dal disegno di legge Bonafede, ma si chiudono con una serie di misure immediatamente operative.

La riforma passa allora innanzitutto dal potenziamento della mediazione che, in termini generali, sarà

incentivata sul piano fiscale (estendendo il credito d'imposta al compenso per l'avvocato e al contributo unificato) e, nella versione obbligatoria, viene prevista per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di re-

La conciliazione sarà estesa e incentivata. Rito sommario per le cause più semplici o prive di elementi chiave

te, di somministrazione, di società di persone, subfornitura. Per dare impulso all'effettiva partecipazione delle parti alla procedura di mediazione (forti dei dati che testimoniano un buon successo quando le parti si presentano davanti al mediatore), si propone poi di prevedere che, quando il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, la condizione si considera avverata se le parti

si presentano al primo incontro davanti al mediatore e detto incontro si conclude senza l'accordo.

Quanto alla competenza dei giudici di pace, il riferimento è generico, senza il dettaglio dell'aumento; tuttavia al ministero si sottolinea come un innalzamento è già previsto dal decreto legislativo Orlando del 2017 non ancora in vigore e che in discussione c'è l'intera riforma della magistratura onoraria i cui contenuti dovranno essere definiti dalla commissione ministeriale da poco costituita.

Sul rito davanti al giudice unico, cioè nella maggior parte dei casi, l'obiettivo è arrivare alla prima udienza di comparizione con la causa già istruita e vicina a potere essere decisa, evitando che, come avviene oggi, l'udienza si risolva in una semplice concessione dei termini. Così, l'atto di citazione dovrà contenere la descrizione dei fatti e degli elementi

Data: 13.05.2021 Pag.: 1,6
Size: 504 cm2 AVE: € 66024.00
Tiratura: 91744
Diffusione: 138603
Lettori: 713000



di diritto in modo chiaro e specifico, per rendere più agevole e comprensibile posizione e richieste; è inoltre previsto che l'attore debba indicare, a pena di decadenza, sin dall'atto di citazione, i mezzi di prova che intende utilizzare e i documenti che offre in comunicazione. Nell'atto di citazione, poi, l'avviso al convenuto che la sua contumacia avrà come conseguenza la non contestazione dei fatti posti alla base della domanda, se si controverte su diritti disponibili.

Il convenuto, a sua volta, ha non soltanto l'onere di prendere posizione sui fatti posti dall'attore, ma anche, a pena di decadenza, di proporre

domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili di ufficio e di provvedere alla chiamata in causa di terzi, e di indicare i mezzi di prova e i relativi documenti che li corroborano. Spazio poi all'utilizzo del rito sommario di cognizione quando i fatti di causa sono tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basa su prova documentale o di pronta soluzione o richiede un'attività istruttoria non complessa.

Nel corso del giudizio di primo grado, ma solo su diritti disponibili, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, il giudice potrà, su istanza

di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata oppure se è omessa o risulta assolutamente incerta la cosa oggetto della domanda o assente l'esposizione dei fatti.

Consolidato poi l'utilizzo di quanto sperimentato nella fase di emergenza Covid, con il giudice che potrà disporre la trattazione della causa sia con collegamenti video sia in forma solo scritta. Resta salva però la possibilità per le parti di opporsi. La Cassazione potrà poi chiarire in acipio questione controverse e di impatto rilevante.

I punti chiave

1

ADR

Conciliazione allargata

La mediazione obbligatoria viene prevista per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, subfornitura. Previsti anche incentivi fiscali

2

PROCESSO

Prima udienza rafforzata

L'attore deve indicare, a pena di decadenza, sin dall'atto di citazione i mezzi di prova che intende utilizzare e i documenti relativi; di contro, il convenuto deve prendere posizione subito sui fatti posti dall'attore

3

LAVORO

Stop al rito Fornero Ok a negoziazione

Cancellato il rito Fornero per le controversie in materia di licenziamenti. Su queste ultime però verrà introdotta una corsia preferenziale. La negoziazione assistita si estende alle cause in materia di lavoro

4

FAMIGLIA

Rito unico semplificato

Regole processuali uniformi nei procedimenti in materia di persone, minorenni, famiglie, e sui giudizi per l'attribuzione o la rimozione di stato delle persone. In caso di violenze i termini processuali saranno abbreviati



Sentenza immediata su figli e casa familiare

Famiglia e lavoro

Sui licenziamenti cancellata la doppia disciplina

Nel testo del superemendamento del ministero della Giustizia c'è spazio anche per una serie di misure in materia di lavoro e famiglia. Sul primo versante sono due gli elementi di novità da sottolineare. Viene innanzitutto estesa, come più volte sollecitato da parte degli avvocati, l'utilizzo della negoziazione assistita anche alle controversie in materia di lavoro, senza che però costituisca condizione di procedibilità e con l'applicazione all'accordo conclusivo del regime di protezione rispetto a rinunce e transazioni previsto dal Codice civile.

Sui licenziamenti si propone il superamento della situazione attuale, con due riti diversi a seconda della data di assunzione. Le regole processuali saranno comuni ma la causa, quando è in discussione la reintegrazione, dovrà essere trattata in via prioritaria.

Spazio poi a un rito unitario per tutti i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. La presenza di riti diversi, in materie anche analoghe, non garantisce, si sottolinea, né la parità di trattamento per vicende sostanzialmente sovrapponibili (dove il riferimento è ai diversi riti applicabili per la disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli a seconda

Regole processuali comuni per tutti i procedimenti in materia di famiglia, persone e minori

che siano nati o no nel matrimonio), né la creazione di orientamen-

—G. Ne.

ti interpretativi uniformi.

Dai criteri di delega proposti sono attesi effetti positivi sulla riduzione del numero complessivo dei procedimenti e sui tempi di loro definizione. In primo luogo, il riordino della disciplina processuale, con previsione di un unico rito, ridurrà molto le questioni processuali, con creazioni di interpretazioni uniformi e indiretto effetto sulla durata dei procedimenti.

In particolare, il criterio di delega che prevede la possibilità di proporre all'interno del giudizio di separazione anche la domanda di divorzio (oppure di disporre la riunione dei due procedimenti se proposti in via separata e già contemporaneamente pendenti tra le stesse parti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria), «è misura potenzialmente idonea a dimezzare i procedimenti in materia, con considerevole risparmio di energie processuali e certa riduzione dei tempi per la definizione dell'intero procedimento divorzile (potendo essere emessa all'esito dell'unico procedimento sentenza di divorzio), con analoghi effetti anche sui gradi successivi del giudizio, essendo unico l'eventuale giudizio di appello e l'eventuale procedimento davanti alla Cassazione».

Con il rito unificato, la concentrazione negli atti introduttivi delle parti di richieste e prove, consentirà al giudice già dalla prima udienza (paragonabile all'attuale udienza presidenziale) non solo di emanare i provvedimenti provvisori necessari (per la disciplina delle modalità di affidamento dei figli, di mantenimento della prole e del coniuge debole, di assegnazione della casa familiare), ma di adottare immediatamente l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, con attesa considerevole contrazione dei tempi processuali.